



Comune di Ravenna

Coordinamento attività amministrativa Segretario Generale

Servizio Proponente: Servizio Appalti e Contratti

Dirigente Responsabile: Dott. Paolo Neri

Cod. punto terminale: TECAMM

Ravenna, 27.09.2017

Fascicolo n° 2013/06.05/90

Classifica: 06.05

ID Documento: 992604819

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE F7/2017

OGGETTO: Riapprovazione disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento degli "Interventi per l'innalzamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione a favore delle utenze deboli a Ravenna" - CIG: 7203069095 - CUP: C67H14000710004

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di C.C. 24/43060 del 16.3.2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
- con deliberazione di G.C. n. 119 del 21.3.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione triennale;
- con delibera G.M. 173 del 4.4.2017, è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui residui attivi e passivi";
- il dirigente è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti finanziari, tecnici e amministrativi connessi agli obiettivi e alle dotazioni assegnate al servizio;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ravenna nel settore dei lavori pubblici la competenza ad adottare la determinazione a contrattare e ad approvare gli atti di gara è attribuita al dirigente del Servizio Appalti e Contratti;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 (Prot. Gen. n. 162965) si approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo totale di €. 500.000,00, di cui per lavori in appalto €. 407.300,00 di cui euro 400.800,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed €.6.500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determina dirigenziale F7 n. 56 del 19.09.2017, esecutiva il 20.09.2017 sono stati individuati gli elementi caratterizzanti l'autorizzazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e si è avviato il procedimento per l'affidamento del contratto avente per oggetto gli interventi per l'innalzamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione a favore delle utenze deboli a Ravenna, come dettagliatamente descritti dal capitolato speciale e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, scegliendo come procedura per l'individuazione degli offerenti la procedura aperta e come criterio di aggiudicazione quello del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), da determinarsi mediante offerta a prezzi unitari, in quanto l'oggetto del contratto riguarda prestazioni principalmente di manutenzione stradale caratterizzate da modalità esecutive standardizzate;
- nella predetta determina a contrattare e nel disciplinare di gara si è previsto, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'**esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97, comma 2, del Dlgs 50/2016, **secondo il metodo da sorteggiarsi in sede di prima seduta pubblica**;

Rilevato che :

- nel paragrafo 6.2. del disciplinare di gara "*Metodi per il calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2, lett. a, b, c, d, e, D. Lgs. 50/2016)*", per quanto concerne le modalità di calcolo di ciascuno dei cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice (in seguito, per brevità, indicati solo con la lettera corrispondente: ad es. calcolo o metodo di cui alla lettera a) o b), ecc.), si è precisato **relativamente al criterio a), b, ed e)** quanto segue:

"Calcolo di cui alla lettera a)

Riguardo la modalità di individuazione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che nel presente disciplinare di gara viene accolto quanto affermato dall'ANAC nel citato Comunicato 5-ott-2016 con riferimento alle conseguenze dell'abrogazione dell'art. 121 del DPR 207/2010. In particolare, si specifica che non si applicherà più quanto contenuto nel secondo periodo del primo comma dell'abrogato art. 121 del DPR 207/2010. Quindi, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% per cento di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a) del Codice siano presenti **una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte saranno tutte accantonate solo se collocate all'interno delle ali, mentre se due o più offerte uguali si posizioneranno "a cavallo delle ali"** (cioè al margine delle ali) **si procederà all'accantonamento, ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia, solo di una parte di esse** in modo tale che il numero di offerte accantonate sia esattamente pari al 20% arrotondato per eccesso di quelle di maggior e di minor ribasso. Come affermato dall'ANAC nel citato Comunicato <<La scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione che l'accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica, distinta, come tale dall'effettiva esclusione di concorrenti che superano la soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un'offerta identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.>>. Per quanto riguarda la previsione contenuta nel primo periodo del primo comma dell'abrogato art. 121 del DPR 207/2010, essendo conseguenza logica di un corretto **procedimento matematico di determinazione delle medie** e trovando riscontro letterale anche nell'attuale formulazione dell'art. 97, comma 2, lettera a) dell'attuale Codice, continuerà ad applicarsi nel senso che **le offerte di uguale valore che non rientrano nel c.d. "taglio delle ali"** (cioè nel 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia) **saranno prese e considerate distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.** Inoltre si adotterà quanto indicato nella sentenza TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. I del 5.12.2016 n. 983, in base alla quale le c.d. "ali" saranno escluse dal solo calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse mentre, invece, saranno tenute in considerazione per la determinazione dello scarto medio aritmetico;

- Calcolo di cui alla lettera b) Per il calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui alla lettera b), la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, sarà determinata mediante la stessa identica metodologia sopra illustrata per il metodo di cui alla lettera a).

...

Calcolo di cui alla lettera e)

Ci si limita a precisare che in caso di offerte uguali, sia all'interno delle "ali" che non, si procederà con la stessa metodologia sopra indicata per il metodo di cui alla lettera a). Si applicherà quanto sopra indicato per la metodologia di cui alla lettera a) anche per quanto riguarda la determinazione dello scarto medio aritmetico da moltiplicarsi per il coefficiente sorteggiato per il quale si terrà conto anche delle c. d. "ali".;

- con sentenza n. 5 del 19.09.2017, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria ha specificato che con la locuzione "accorpamento" delle offerte (relativamente all'operazione cosiddetta "taglio delle ali" nel procedimento di calcolo dell'anomalia delle offerte) ed in un'ottica di carattere sostanziale, si indica l'obbligo ex-lege di accomunare nell'accantonamento le offerte caratterizzate da identici ribassi;

Ritenuto che:

- tale orientamento, risulta maggiormente idoneo a salvaguardare l'interesse pubblico al corretto svolgimento delle gare e a prevenire manipolazioni delle gare e dei relativi esiti, ostacolando condotte collusive, evitando che identici ribassi possano limitare l'utilità dell'accantonamento ampliando in modo eccessivo la base di calcolo delle medie di gara e rendendo inaffidabili i relativi risultati (in tal senso - ex multis: CDS IV 259 febbraio 2016, n. 818);

- sposando la tesi sostenuta dal Collegio nella predetta sentenza, se la ratio sottesa ai richiamati **artt. 86 del d.lgs. 163/2006 (cui la citata sentenza si riferisce - coincidente con il vigente art. 97, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016) e 121 del regolamento** è quella di "sterilizzare" la valenza di offerte dal contenuto "estremo", è del tutto coerente con tale approccio coinvolgere nell'accantonamento non tanto e non solo un numero di offerte pari al 10% (ora 20%) del totale in senso "capitario", ma un analogo ammontare di offerte intese in senso "valoriale e numerico",

- tale interpretazione è del tutto coerente con la previsione testuale, atteso che la locuzione ivi utilizzata ("offerte di maggior ribasso e di minor ribasso") può e deve essere intesa come riferita al contenuto e al valore delle offerte e non al numero assoluto di esse;

- la disposizione in questione, nell'interpretazione offerta dal Collegio, perviene all'effetto di determinarne in modo esatto e congruo il dimensionamento, coerentemente con la "littera" e la "ratio" di carattere sostanziale, della normativa di settore,

- la presente stazione appaltante, intende recepire le indicazioni interpretative ed i principi di diritto contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 19.09.2017, n. 5, in quanto il **tenore letterale dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006 (cui la citata sentenza si riferisce) nella parte riferita al calcolo della soglia di anomalia coincide con il vigente art. 97, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;**

- per le motivazioni sopra espresse è necessario procedere con la modifica del solo paragrafo 6.2 del disciplinare di gara;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista la Determinazione dirigenziale 59/ E6 del 05/11/2013 (PG 133466/ 2013) avente per oggetto "Approvazione nuova modulistica 'Determinazione' e 'Provvedimenti' in ordine alle determinazioni dirigenziali con firma digitale";

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Determinazione, preventiva informazione all'Assessore e al Capo Area di competenza;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. Di riapprovare il disciplinare di gara, modificato nel solo punto **6.2** "Metodi per il calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2, lett. a, b, c, d, e, D. Lgs. 50/2016) - Calcolo di cui alla lettera a)" relativo **agli interventi per l'innalzamento delle condizioni di sicurezza per la circolazione a favore delle utenze deboli a Ravenna;**

2. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Fulvio Cundari.

IL DIRIGENTE
Dr Paolo Neri
Atto firmato digitalmente